16282-18

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Oggetto

PROPRIETA'

R.G.N. 7051/2014

Cron. 16282

Rep.

Ud. 14/03/2018

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Presidente -

VINCENZO CORRENTI - Rel. Consigliere -

ANTONINO SCALISI - Consigliere -

RAFFAELE SABATO - Consigliere -

ANNAMARIA CASADONTE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 7051-2014 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis) (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) (omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis) ;

- ricorrente -

contro

2018

1151

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis) (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 41/2013 della CORTE D'APPELLO di

L'AQUILA, depositata il 23/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/2018 dal Consigliere VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale IGNAZIO PATRONE che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.

udito l'Avvocato (omissis) , difensore del controricorrente, che ha depositato un avviso di ricevimento ed ha chiesto di riportarsi alle difese in atti.

FATTI DI CAUSA

(omissis) , premettendo di essere proprietario e possessore di porzione di vecchio fabbricato ed adiacente corte comune in (omissis) (omissis) della mappa (omissis), possessore di altra porzione del fabbricato, particella (omissis), contigue a quella di proprietà di (omissis) , che la corte comune con stradella di accesso alla via comunale era in comunione come da divisione in notar de (omissis) 30.11.1974, lamentava che la (omissis) aveva alterato la destinazione della cosa comune apponendo paletti di ferro lungo la stradella di accesso alla corte comune, riducendone l'ampiezza sì da impedire il passaggio con mezzi meccanici nonchè nell'area adiacente il fabbricato.

Deduceva essere sua intenzione costruire un piccolo gabinetto e relativo pozzo nero sulla porzione di fondo di proprietà della (omissis) come da divisione notarile, ripristinare i servizi preesistenti nel vano cucina ed ottenere il passaggio dell'acquedotto e dello scarico coattivo sul fondo (omissis), particella (omissis).

Chiedeva accertare l'abuso della cosa comune con condanna della convenuta alla rimozione di quanto apposto ed ai danni con declaratoria del suo diritto a costruire il gabinetto e pozzo nero ed in subordine la costituzione di servitù coattiva di acquedotto e di scarico e di passaggio di un tubo per convogliare l'acqua del pozzo comune alla porzione del suo fabbricato sulla sezione di terreno

della convenuta che intercludeva il pozzo, previa determinazione dell'indennità.

La convenuta contestava la domanda ed eccepiva la prescrizione delle previsioni di cui all'atto di divisione essendo decorsi oltre trenta anni.

Il Tribunale di Vasto accoglieva la domanda dichiarando la comproprietà della particella (omissis) mappale (omissis), l'illegittimità della apposizione dei paletti e della rete metallica, con ordine di rimozione, rigettava la domanda di danni, accertava l'interclusione e costituiva la servitù di acquedotto e di scarico dietro pagamento di indennità.

La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza 4.12.2009 dichiarava la nullità della sentenza di primo grado e disponeva la rinnovazione della ctu e, con sentenza 23.1.2013, rigettava l'appello della (omissis) accertando la comunione, dichiarando costituite le servitù di acquedotto e di scarico con pagamento dell'indennità e condanna dell'appellante alle spese.

La Corte territoriale richiamava la ctu, l'atto di divisione, la comune intenzione delle parti, la prova testimoniale, concludendo che la (omissis) aveva inglobato all'interno della propria esclusiva proprietà, particella (omissis), porzioni della particella (omissis), che invece costituivano corte comune; sussisteva anche l'interclusione che giustificava la costituzione delle servitù coattive.

Ricorre (omissis) , erede della (omissis) con quattro motivi, resiste con controricorso (omissis) .

RAGIONI DELLA DECISIONE

La ricorrente denunzia 1) violazione dell'art 112 cpc per omessa pronunzia sull'eccezione pregiudiziale di nullità della ctu in appello e difetto di motivazione per omesso esame delle censure alla stessa sulla quale la Corte di appello ha fondato il decisum acriticamente; 2) omessa pronunzia sull'eccezione di nullità della ctu in prime cure e difetto di motivazione per omessa esame delle censure; 3) violazione degli artt. 1538, 2699, 2700, 1362, 1363 cc, omesso esame di fatti decisivi e difetto di motivazione per la mancata risposta ai rilievi critici all'elaborato peritale; 4)-indicato ancora come 3- violazione degli artt. 1033, 1037, 1051 cc, omesso esame di atti e documenti e difetto di motivazione, stante la eccepita prescrizione.

Ciò premesso si osserva:

Sul primo motivo la censura si sostanzia nell'affermazione che, a seguito del deposito della ctu in appello, era stato presentato un articolato foglio di deduzioni a verbale, il cui contenuto deve intendersi ripetuto e trascritto.

Trattasi di doglianza generica posto che la Corte di appello ha rinnovato la ctu, l'ha recepita non acriticamente ma con richiami specifici anche alle clausole contrattuali.

Non si indica la norma violata e si trascura che il Giudice non ha l'obbligo di replicare ad ogni deduzione.

Sul secondo motivo non si dimostra l'interesse alla doglianza rispetto alla ctu di primo grado stante l'accoglimento dell'eccezione preliminare dell'appellante con declaratoria di nullità della sentenza di primo grado e rinnovo della ctu.

Occorreva specificare le doglianze in relazione all'uso della ctu fatto dalla Corte.

Il terzo ed il quarto motivo ripropongono i motivi di appello sui quali la sentenza ha congruamente risposto e manifestano mero dissenso invocando un terzo grado di merito.

Quanto alla comune censura di omesso esame di fatto decisivo e di difetto di motivazione, occorre premettere in via generale che, alla cassazione della sentenza, si può giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222).

Ciò premesso, le odierne censure tendono ad una rilettura degli atti non consentita in questa sede e non modificano il quadro probatorio delineato in sentenza peraltro rispettoso dell'interpretazione dei presupposti della domanda.

Deve escludersi la denunzia di omessa pronunzia posto che la sentenza si è pronunziata sui motivi di appello.

Quanto al dedotto vizio di motivazione , le doglianze si risolvono nella censura circa la ricostruzione del fatto e la valutazione delle risultanze compiute dalla Corte di appello.

Ai sensi dell'art. 360 n. 5, come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22.6.2012 n. 83 conv. in l. 134/2012, è inammissibile il motivo di ricorso per l'omesso esame di elementi istruttori ove il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione.

Il nuovo testo dell'art. 360 n. 5 deve essere interpretato, alla luce dei canoni di cui all'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione con riferimento alla mancanza assoluta dei motivi, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, alla motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di motivazione (Cass. 14324/15, S.U.8053/14).

In particolare, sul terzo motivo non si considera che l'opera dell'interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d'ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. CC, oltre che per vizi di motivazione nell'applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare

esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principî in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

Di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea - anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente - la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d'una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d'argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e pluribus, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).

Né può utilmente invocarsi la mancata considerazione del comportamento delle parti.

Ad ulteriore specificazione del posto principio generale d'ordinazione gerarchica delle regole ermeneutiche, il legislatore ha, inoltre, attribuito, nell'ambito della stessa prima categoria, assorbente rilevanza al criterio indicato nel primo comma dell'art. 1362 CC – eventualmente integrato da quello posto dal successivo

art. 1363 CC per il caso di concorrenza d'una pluralità di clausole nella determinazione del pattuito - onde, qualora il giudice del merito abbia ritenuto il senso letterale delle espressioni utilizzate dagli stipulanti, eventualmente confrontato con la ratio complessiva d'una pluralità di clausole, idoneo a rivelare con chiarezza ed univocità la comune volontà degli stessi, cosicché non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti – ciò che è stato fatto nella specie dalla corte territoriale, con considerazioni sintetiche ma esaustive - detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che si sia fatto ricorso al criterio sussidiario del secondo comma dell'art. 1362 CC, che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione (Cass. 4.8.00 n. 10250, 18.7.00 n. 9438, 19.5.00 n. 6482, 11.8.99 n. 8590, 23.11.98 n. 11878, 23.2.98 n. 1940, 26.6.97 n. 5715, 16.6.97 n. 5389); non senza considerare, altresì, come detto comportamento, ove trattisi d'interpretare, come nella specie, atti soggetti alla forma scritta ad substantiam, non possa, in ogni caso, evidenziare una formazione del consenso al di fuori dell'atto scritto medesimo (Cass. 20.6.00 n. 7416, 21.6.99 n. 6214, 20.6.95 n. 6201, 11.4.92 n. 4474).

Sul quarto motivo non rileva la eccepita prescrizione non essendo stata accolta la domanda per la costruzione del gabinetto mentre il relativo motivo di appello contestava la interclusione

assoluta sulla quale la sentenza, a pagina quattordici, ha risposto in modo esauriente richiamando la ctu e la giurisprudenza secondo la quale il principio di cui all'ultimo comma dell'art. 1051 cc, che esenta dalle servitù coattive di passaggio cortili, etc. non riguarda i fondi totalmente interclusi (Cass. nn. 9303/1994, 5227/1980).

In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna alle spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in euro 2700 di cui 200 per esborsi, oltre accessori e spese forfettarie nel 15%, dando atto dell'esistenza dei presupposti ex dpr 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Roma 14 marzo 2018.

Il consigliere estensore

il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella D'ANNA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 20 giu. 2018